



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm/va e Sociale  
Divisione Armi ed Esplosivi

N. 559/C-50.065-E-97

Roma, **6 MAG. 1997**

OGGETTO: Art. 13 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI TRENTO BOLZANO AOSTA LORO SEDI
---	--

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Gabinetto AL MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - Gabinetto AL MINISTERO DELLE FINANZE - Gabinetto AL MINISTERO DELLE FINANZE - Direz. Gen. delle Dogane AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO - Gabinetto AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO - Gabinetto AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL BANCO NAZIONALE DI PROVA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI	R O M A R O M A R O M A R O M A R O M A R O M A R O M A R O M A AOSTA R O M A R O M A GARDONE V.T. (Brescia)
---	--

E' stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'art.13 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo



# Ministero dell'Interno

- 2 -

venatorio - laddove al comma 1° testualmente statuisce:

“L’attività venatoria è consentita ... omissis ... con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di **calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40**”.

In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate dalla norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l’esercizio dell’attività venatoria.

Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria:

- a) - i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
- b) - i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall’attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Pel MINISTRO

EPA/pp